

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli, == sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle  
persone dei magistrati :

dott. Rosaria Papa Presidente -rel.

dott. A\*\*\*\*O A\*\*\*\*C S\*\*\*\*o

dott. S\*\*\*\*E R\*\*\*\*L L\*\*\*\*a S\*\*\*\*o

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 4111/2019 R uolo Gen. avente ad oggetto: appello  
avverso sentenza n. 1371/2019 del Tribunale di Benevento, riservata in decisione  
alludienza del 2 febbraio 2022, celebrata nelle forme della trattazione scritta, e  
vertente

T R A

C\*\*\*\*r I\*\*\*\*T UGO (c.f. xxxxxxxxxxxx) rappresentato e difeso, in virtù di procura  
in calce all'atto di citazione di primo grado, dagli avv. C\*\*\*\*e A\*\*\*\*C  
e A\*\*\*\*A L\*\*\*\*B, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo  
in P\*\*\*\*i N\*\*\*\*n (BN), via S\*\*\*\*a n.20 ;

APELLANTE

E

xxxxxxxxxxxxxx F\*\*\*\*A (c.f. V\*\*\*\*a) rappresentata e difesa, in virtù  
di procura in calce alla comparso di costituzione, dall'avv. A ntonio Di L\*\*\*\*a, con  
il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. E\*\*\*\*A  
A\*\*\*\*a in S\*\*\*\*a V\*\*\*\*o (NA), via F\*\*\*\*i I\*\*\*\*a n. 84;

Sentenza n. 1952/2022 pubbl. il 06/05/2022

RG n. 4111/2019

## APPELLATA

Conclusioni : con le note scritte telematiche depositate per l'udienza del 2 febbraio 2022, celebrata nelle forme della trattazione scritta, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti introduttivi ; i difensori dell'appellante chiedevano la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. .

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

Con atto di citazione notificato il 22.3. 2013 Lombardi F\*\*\*\*A conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento Falato I\*\*\*\*T Ugo per sentir accertare l'illegittimità dell'uso della cosa comune da parte del convenuto, ordinare al medesimo di astenersi dal comportamento illegittimo e sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa nell'importo di Euro 5.100,00 o nella diversa S\*\*\*\*a accertata dal Tribunale .

Dopo aver premesso che era proprietaria di un appartamento sito al II piano dell'immobile sito in P\*\*\*\*i N\*\*\*\*n (BN) alla via Guidi n. 15 e che il C\*\*\*\*r era proprietario dell'appartamento ubicato al = piano, l'attrice esprimeva che il fabbricato era caratterizzato da uno spiazzo pavimentato, sul quale si aprivano il cancello di entrata, il portone comune di ingresso all'immobile e le saracinesche che davano accesso alle unità immobiliari, e lamentava che, da quando il convenuto aveva destinato il garage di sua proprietà ad esercizio commerciale, aveva subito una limitazione nell'uso dello spiazzo comune perché il bene veniva sempre occupato dalle vetture dei clienti delxxxxxxx e dall'autovettura del medesimo; deduceva che tale utilizzo della cosa comune era illegittimo perché l'area non era adibita a parcheggio e che si trattava di un uso esclusivo, dal quale derivava anche una maggiore usura della pavimentazione, con incremento dei costi di manutenzione, e rimarcava che il comportamento del C\*\*\*\*r le impediva di servirsi del bene comune secondo il suo diritto .

Nel costituirsi in giudizio, il convenuto eccepeva che utilizzava legittimamente l'area comune antistante il fabbricato per il transito e per la sosta di autovetture,

essendo il bene destinato anche a tale uso, così come era sempre stato fatto dai condomini dell'edificio di via S. Guidi n. 15; rimarcava che l'attività di tecnico informatico da lui svolta non aveva modificato la destinazione d'uso dell'area, sia perché l'attività di assistenza veniva eseguita presso il domicilio dei clienti, sia perché i pochi clienti che raggiungevano il laboratorio parcheggiavano le loro auto nella vicinissima piazzetta S. Guidi, essendo molto stretti la strada e l'ingresso allo spazio comune, ed osservava che soltanto di rado qualche cliente accedeva con l'autovettura nello spazio comune per il tempo necessario al ritiro e/o alla consegna di apparecchiature informatiche. Ancora, il convenuto evidenziava che la serratura del I\*\*\*\*a cancello posto all'ingresso dell'area comune non era funzionante da decenni e che non aveva trovato riscontro la richiesta da lui avanzata alla Lombardi di provvedere alla sistemazione del cancello, ed eccepeva che l'usura della pavimentazione era dovuta esclusivamente alla sua vetustà ; deduceva che non ricorreva alcuna violazione dell'art. 1102 c.c. perché l'area comune, per tacito accordo dei condomini, era

sempre stata destinata non solo al transito delle auto ma anche a parcheggio, ed era sempre stata consentita la sosta per tempi brevi degli ospiti e di qualche suo cliente. Infine, osservava che non sussisteva alcun impedimento all'esercizio del diritto della xxxxxx.

Espletato l'interrogatorio formale del C\*\*\*\*r e prova per testi, con sentenza depositata il 23 luglio 2019 il Tribunale accertava che il convenuto aveva impedito l'esercizio, da parte dell'attrice, delle eguali prerogative di godimento dello spazio condominiale adibito a parcheggio, e per effetto ordinava al medesimo di consentire all'attrice il pari godimento del bene comune e di astenersi dall'impedire o ostacolare detto godimento, anche attivandosi al fine di evitare che ciò avvenisse ad opera di terzi; condannava il C\*\*\*\*r al risarcimento del danno, liquidando l'importo di Euro 5.000,00 oltre interessi legali, e poneva a suo carico il pagamento delle spese di lite.

Nel motivare tale decisione, il Tribunale, premessa la natura condominiale

dell'area oggetto di lite, rilevava che la destinazione a parcheggio non risultava vietata dal regolamento condominiale o da altra fonte convenzionale, ed affermava l'applicabilità dell'art. 1102 c.c.; riteneva quindi che dalla deposizione del teste di parte attrice, maggiormente credibile rispetto a quello di parte convenuta, si evincesse la prova dell'utilizzo dell'area comune da parte dei clienti del C\*\*\*\*r, i quali vi accedevano con le loro autovetture, nonché della stabile occupazione di parte dello spazio comune, mediante il parcheggio di due automobili, ad opera del convenuto e della moglie, utilizzo questo che non consentiva all'attrice il pari uso del bene attesa la sua limitata estensione. Quanto alla domanda di risarcimento danni, il Tribunale reputava che all'attrice dovesse essere risarcito il pregiudizio per la mancata disponibilità del bene e per l'usura della pavimentazione, e liquidava in via equitativa l'importo di Euro 5.000,00, tenendo conto anche di quanto previsto dalle parti nella scrittura privata del 13.5.2009.

Per la riforma di tale sentenza, notificata in data 23 luglio 2019, ha proposto appello il C\*\*\*\*r con atto di citazione notificato il 22 settembre 2019, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, o, in subordine, l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado, vinte le spese del doppio grado di lite.

L'appellata ha resistito al gravame.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 2 febbraio 2022 la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.

Verificata l'efficienza della tempestività dell'appello in relazione al termine breve di decadenza previsto dall'art. 325 c.p.c., osserva il Collegio che, alla scadenza del termine fissato per il deposito delle memorie di replica, la difesa dell'appellante non ha reiterato, così come richiede l'art. 352 c.p.c., l'istanza di discussione orale della causa formulata all'udienza di conclusioni, sicché, in mancanza di tale

adempimento, la richiesta non risulta proposta ritualmente .

Il gravame è affidato a tre motivi .

Con il primo, lappellante denuncia lerrata ricostruzione dei fatti di causa da parte del Tribunale evidenziando come, nellatto introduttivo, la Lombardi abbia sostenuto che larea comune non è adibita a parcheggio, mentre il primo giudice ha ritenuto che deve esserle riconosciuta la possibilità di utilizzare lo spazio comune per potervi fare manovra e posteggiare lauto. Argomenta, inoltre, il C\*\*\*\*r che, proprio perché non vi è alcun regolamento condominiale che vieti il parcheggio, o altra disciplina convenzionale, luso del bene comune a parcheggio è legittimo .

Il secondo motivo denuncia la erronea e incompleta valutazione delle risultanze istruttorie, rimarcando che lattrice non ha provato la limitazione del suo diritto e che, anzi, dalle fotografie allegate e dalla deposizione del teste xxxxxxxx è emerso che la xxxxxxxx utilizzava larea per parcheggiare le proprie auto e quelle dei terzi . Dopo aver precisato che è titolare di una attività di creazione siti web e riparazione computers e stampanti, lappellante deduce che i suoi clienti non hanno mai acceduto allarea comune, parcheggiando le proprie vetture nelladiacente piazzetta, e che tale circostanza emerge dalle dichiarazioni del teste xxxxxxxxxxxx e meritava ulteriore conferma a mezzo dell'escussione degli altri testimoni . Il gravame sottolinea che il primo giudice immotivatamente ha negato credibilità al teste xxxxxxxxxxxxxxxx, il quale ha riferito in maniera lineare e coerente che lattività del C\*\*\*\*r si svolge prevalentemente presso il domicilio del cliente, e che ha sempre visto la Lombardi parcheggiare le proprie auto nellarea comune, permettendo tale utilizzo anche ai suoi occasionali visitatori ; lamenta che l'accoglimento della domanda si fonda sulla sola testimonianza del cugino di parte attrice, le cui dichiarazioni sono smentite da quelle del xxxxx e dalla documentazione fotografica . Quanto alla circostanza che le auto di esso appellante sono parcheggiate nella parte in fondo alla zona comune, lasciando

libera e sgombra tutta larea comune, il C\*\*\*\*r deduce che essa trova giustificazione nel fatto che la divisione della proprietà tra due soli condomini ha seguito un criterio di divisione longitudinale analogo a quello del piano terreno, come previsto nella scrittura privata del 13.5.2009, criterio sempre rispettato da esso appellante .

Infine, con il terzo motivo il xxxxx o lamenta l'erroneità della condanna al risarcimento danni nell'importo di Euro 5.000,00, deducendo che il riferimento alla scrittura privata del 13.5.2009 non è conferente e che comunque non vi è alcuna prova del pregiudizio .

Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata resista alle critiche formulate con il primo ed il secondo motivo, pur dovendo integrarsi con gli argomenti che vanno ad esporsi .

Il tema di condominio negli edifici, luso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., a due limiti fondamentali,

consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, senza che costituisca violazione di tale fondamentale regola paritaria un uso più intenso della cosa da parte del partecipante che non ne muti la destinazione e non si traduca in una limitazione delle facoltà di godimento degli altri condomini . Per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo venga ad alterare il rapporto di equilibrio tra i partecipanti e perciò sia da ritenere non consentito a norma dell'art. 1102 c.c., non deve aversi riguardo all'uso fatto in concreto dagli altri comproprietari in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno ; l'uso deve ritenersi in ogni caso consentito se l'utilità aggiuntiva tratta dal singolo comproprietario dall'utilizzo del bene comune non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene e sempre che detto uso non dia luogo a servitù sul bene comune .  
Relativamente ai cortili di proprietà condominiale, è consolidato l'orientamento

giurisprudenziale secondo il quale, ove le caratteristiche e le dimensioni del bene lo consentano ed i titoli non vi ostino, l'uso degli stessi per l'accesso e la sosta dei veicoli non è incompatibile con la funzione primaria e tipica di tali beni, che è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari circostanti, aggiungendosi alla stessa quale destinazione accessoria o secondaria (Cass. 9522/2014; 9875/2012; 13879/2010).

Nel caso di specie, in cui si verte in fattispecie di c.d. condominio minimo, formato da due soli condomini, lo spazio comune oggetto di lite è costituito da un viale pavimentato che conxxxxxxx destinato a garage, e quello di proprietà C\*\*\*\*r, destinato a sede di laboratorio per la riparazione di strumenti informatici e creazione di siti web) ; come si evince dalle fotografie prodotte da parte appellante, il bene comune in discorso costeggia, da un lato, l'intero fabbricato ed è delimitato, dal lato opposto, da un muro; è di forma rettangolare ed ha una larghezza modesta, che tuttavia consente il transito di due auto di media grandezza in direzione di marcia opposta, come si desume con chiarezza dai rilievi fotografici; non è dotato di un'area di manovra di maggiore ampiezza .

La sentenza di primo grado ha inequivocamente accertato che lo spazio in discorso assolve anche alla funzione di consentire il parcheggio dei veicoli , e sul punto l'appellante ha rimarcato che la statuizione non è coerente con la tesi difensiva prospettata dalla Lombardi in citazione , secondo cui il bene comune non poteva essere destinato a tale scopo; osserva il Collegio che , vertendosi in materia di diritti autodeterminati, la causa petendi è costituita dalla violazione dell'art. 1102 c.c. sicchè la decisione del Tribunale è immune da vizi , e comunque si tratta di una statuizione che, sul punto, recepisce la tesi difensiva della C\*\*\*\*r, con conseguente carenza di interesse all'impugnazione .

Pur riconoscendo che lo spazio condominiale può essere adibito a parcheggio, la decisione impugnata ha affermato che l'uso da parte del C\*\*\*\*r non sia legittimo, reputando il medesimo responsabile delle condotte addebitategli dall'attrice e qualificando le stesse come lesive del pari diritto di godimento spettante alla stessa.

La decisione merita di essere confermata.

In fatto, non può revocarsi in dubbio che il C\*\*\*\*r parcheggi stabilmente la propria vettura e quella della moglie nella parte finale dello spazio comune: che l'appellante utilizzi con continuità lo spazio in fondo per posteggiare le due auto è circostanza non soltanto riferita dal teste xxxxxxxxxxxx (indicato dallo stesso C\*\*\*\*r), ma anche ammessa esplicitamente nell'atto di appello; come ha già evidenziato il primo giudice, tale condotta configura una violazione dell'art. 1102 c.c. perché impedisce del tutto all'altra condomina di fruire di quella porzione del bene comune. Deve infatti ricordarsi che, per stabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., non deve aversi riguardo all'uso concreto fatto della cosa dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Cass. 23448/2012), e che è illegittimo lo sfruttamento esclusivo del bene da parte del singolo che ne impedisca la fruizione degli altri perché il principio di solidarietà cui devono essere informati i rapporti condominiali richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. 17208/2008).

Né vale ad esimersi il C\*\*\*\*r da responsabilità la giustificazione di aver utilizzato la zona in fondo allo spazio comune secondo un criterio di divisione longitudinale, analogo a quello adottato dalle parti per il pianterreno con la scrittura privata del 13.5.2009, dovendo, in contrario, osservarsi che il richiamo a tale documento è del tutto inconferente perché con l'accordo in discorso le parti convennero di individuare le porzioni della soffitta o mansarda già oggetto

di divisione (attribuendo alla xxxxxxxxxxxx la metà a sinistra dell'entrata, come da atto notarile di vendita del precedente proprietario, ed al C\*\*\*\*r la metà a destra), e ciò secondo un criterio di divisione longitudinale analogo a quello del piano terreno, secondo il comportamento storicamente tenuto dalle parti che nel corso degli anni vi hanno depositato oggetti di loro proprietà. Tale essendo l'oggetto del regolamento negoziale, il richiamo alla scrittura appare del tutto inappropriato, non potendo inferirsi da essa alcuna tacita convenzione delle parti circa la ripartizione del bene oggetto di lite.

In relazione alla condotta del C\*\*\*\*r costituita dal parcheggio della sua autovettura e di quella del coniuge nello spazio comune, la violazione dell'art. 1102 c.c. risulta dunque accertata.

Quanto al parcheggio delle auto dei clienti dell'appellante, si registra un contrasto tra le dichiarazioni del teste xxxxxxxxxxxx e quelle del teste xxxxxxxxxxxx, indicato da parte attrice, giacché mentre il primo ha riferito che

lattività di assistenza informatica si svolge prevalentemente a domicilio dei clienti e che in 14 anni solo una mezza volta è capitato che un cliente abbia parcheggiato all'interno del condominio, al contrario il teste Lombardi ha confermato la circostanza secondo cui il C\*\*\*\*r permette ai suoi clienti di parcheggiare le autovetture nell'area comune .

Il giudizio di inattendibilità del xxxxxxx, espresso dal Tribunale, merita conferma perché dalla deposizione traspare il tentativo di sminuire la frequenza degli accessi con autoveicoli e della sosta da parte dei clienti (mezza volta in 14 anni), superando le esplicite ammissioni del C\*\*\*\*r, il quale, nella comparsa di costituzione di primo grado, ha affermato che di rado qualche cliente accede con l'autovettura nello spazio comune - nella parte antistante il laboratorio soltanto per il tempo necessario al ritiro e/o consegna dell'apparecchiatura informatica, ed ha dunque riconosciuto un uso saltuario e sporadico da parte della clientela; avuto riguardo alle dimensioni e caratteristiche del bene oggetto

di comproprietà , innanzi esposte, le ammissioni del C\*\*\*\*r appaiono insufficienti a configurare l'uso non consentito del bene comune secondo il principio di diritto affermato da Cass. 7618/2019, richiamato dal primo giudice , dovendo ritenersi che la sosta di autoveicoli da parte di terzi, ancorché per brevi intervalli temporali, sia idonea a rendere disagiata l'accesso carrabile ai beni di proprietà esclusiva della Lombardi e ad ostacolare la manovra di conversione e quella in entrata o in uscita nel garage di sua proprietà che, a differenza del locale terraneo di proprietà C\*\*\*\*r, destinato a sede del suo laboratorio, è ancora utilizzato per il ricovero delle auto .

=Il primo ed il secondo motivo d'appello vanno perciò respinti .

Merita, invece, accogliimento il terzo motivo, avente ad oggetto la statuizione di condanna al risarcimento danni resa dal Tribunale .

Accogliendo la domanda risarcitoria avanzata dalla attrice , la sentenza impugnata ha liquidato equitativamente in suo favore l'importo di Euro 5.000,00 a titolo di ristoro del pregiudizio conseguente alla mancata fruizione del bene ed all'usura della pavimentazione dello spazio comune, facendo esplicito riferimento, ai fini della quantificazione, alla penale di pari importo pattuita nella scrittura privata del 13.5.2009 .

Fondatamente il gravame lamenta che l'attrice non ha provato l'asserito pregiudizio, richiamando il principio di diritto affermato da Cass. 17460/2018 in tema di inconfigurabilità del danno in re ipsa , e deduce che la penale si riferisce a tutti gli obblighi assunti con la scrittura del 13.5.2009 e non soltanto all'accordo relativo alla ripavimentazione dello spazio comune .

Osserva il Collegio che, secondo un consolidato orientamento, il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento di un terzo diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante

cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche al risarcimento danni; arrivando, spesso alla conclusione che il danno, in tale ipotesi, è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa (Cass. 24383/2021; 25082/2020; 12630/2019; 21501/2018). Altre sentenze della Corte di legittimità, parallelamente all'analogo percorso seguito per i danni non patrimoniali, negano la trattata risarcibilità in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra condotta materiale, evento lesivo e conseguenza dannosa, sicché identiche risulterebbero le esigenze di prova sia per l'anzichè per il quantum, del danno patrimoniale o non patrimoniale (Cass. 11203/2019; 13071/2018; 31233/2018); in realtà, anche allorché si confuta in giurisprudenza la configurabilità di un danno in re ipsa subito dal proprietario per l'indisponibilità della cosa, si riconosce comunque all'interessato la facoltà di darne prova mediante ricorso a presunzioni semplici o al fatto notorio, onerando lo stesso di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, dai quali, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito. Il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento ed alla diminuzione temporanea del valore della proprietà imporrebbe, così, per scongiurare la meccanica identificazione del danno risarcibile con l'evento dannoso, quantomeno l'allegazione di fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di impiegare l'immobile per finalità produttive nel periodo della sua illegittima occupazione (Cass. 14268/2021; 13071/2018).

Al fine di risolvere il contrasto che si registra nella giurisprudenza di legittimità,

la questione è stata rimessa al vaglio delle sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr. la recente ordinanza n. 1162/2022 della terza sezione civile).

Ciò premesso, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la xxxxxxxxxxx non ha adempiuto nemmeno al minimo onere di allegazione che potrebbe consentire di utilizzare la prova presuntiva sull'esistenza di danni correlati al limitato utilizzo dell'area comune; trattandosi della limitazione delle facoltà di godimento di un bene oggetto di proprietà condominiale, l'onere di allegazione e prova posto a carico della danneggiata risulta particolarmente incisivo, non potendo ritenersi in via presuntiva, in mancanza di qualsiasi specifica attività assertiva, che la limitazione della facoltà di godimento abbia causato un pregiudizio di natura patrimoniale.

Quanto al danno conseguente all'usura della pavimentazione, analogamente la pretesa dell'attrice risulta indimostrata: invero, costituendosi nel giudizio di

primo grado il C\*\*\*\*r ha esplicitamente eccepito che lusura è dovuta alla vetustà dei materiali, ed ha poi precisato che la pavimentazione risale all'inizio degli anni 70, epoca di costruzione dell'edificio (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), e del resto lo stesso accordo raggiunto dalle parti con la scrittura privata del 13.5.2009 circa il suo rifacimento, avvalorando che, già a tale data, la pavimentazione versa in cattive condizioni di manutenzione, tanto che i comproprietari decisero di intervenire. Del resto, l'accertamento compiuto dal primo giudice, e cristallizzato per effetto del giudicato interno, secondo cui l'area comune è adibita a parcheggio, rende contezza dell'usura della pavimentazione. Dunque, non vi è alcuna prova che il pregiudizio lamentato sia conseguenza della condotta del C\*\*\*\*r.

Pertanto, in parziale riforma della decisione di primo grado, la domanda di risarcimento danni va disattesa e la Lombardi va condannata alla restituzione della S\*\*\*\*a di Euro 5.000,00, versata in suo favore dal C\*\*\*\*r in esecuzione della sentenza (cfr. la domanda di restituzione, avanzata in comparsa conclusionale).

Lesito complessivo della lite, definita con il parziale accoglimento della domanda attorea, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado in misura della metà e la condanna del C\*\*\*\*r al pagamento della quota residua, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014. Per la fase d'appello, essendo mancata una effettiva fase istruttoria e/o di trattazione, non va riconosciuto il relativo compenso (Cass. 10206/2021).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da C\*\*\*\*r I\*\*\*\*T Ugo avverso la sentenza del Tribunale di Benevento depositata il 23 luglio 2019, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da Lombardi F\*\*\*\*A nei confronti di Falato I\*\*\*\*T Ugo;
- b) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
- c) condanna Lombardi F\*\*\*\*A alla restituzione, in favore di C\*\*\*\*r I\*\*\*\*T Ugo, dell'importo di Euro 5.000,00 oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
- d) compensa le spese del doppio grado di lite in misura della metà e condanna il C\*\*\*\*r al pagamento della quota residua, liquidata, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 75,00 per esborsi ed Euro 2.400,00 per compensi professionali e, quanto al giudizio d'appello, in Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali in misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. M\*\*\*\*a Di L\*\*\*\*a, anticipatario.

Così deciso in Napoli, il 27 aprile 2022.

Il Presidente -est.

